



flash info paper

Compliance & Risk Management

dicembre 2021

Il presente numero si propone di illustrare le principali novità in tema di compliance normativa in particolare ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, del Regolamento Europeo GDPR e in materia di anticorruzione.

In questo numero:

- Pubblicato il decreto attuativo della direttiva (UE) 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti
- Pubblicato il decreto attuativo della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale
- Nuovo decreto in materia di sicurezza sul lavoro
- DURC di congruità della manodopera nel settore edile
- Codice della Crisi d'Impresa: rimandata l'entrata in vigore
- DDL Concorrenza 2021, tra novità e qualche mancanza!
- Subappalto, illegittime le clausole di divieto nelle gare
- Decalogo predisposto dal Garante con riferimento alla somministrazione della terza dose di vaccino in favore di soggetti appartenenti a "categorie prioritarie"
- Parere favorevole del Garante in tema di erogazione della Carta europea della disabilità
- Critiche e problematiche sottese alla consegna, da parte dei lavoratori, della propria certificazione verde al datore di lavoro
- Limiti alla responsabilità penale dell'RSPP (Cass. Pen., sez. III, 15 luglio 2021, n. 37383)
- I requisiti di applicabilità del sequestro preventivo a carico degli enti (Cass. Pen., Sez. III, n. 37141 del 9 settembre 2021).

INDICE

pag.

Novità in materia di compliance normativa	2
Nuovo codice della crisi d'impresa	5
Anticorruzione	6
Privacy	7
Giurisprudenza	9

vai agli argomenti di interesse!



Vuoi ricevere le notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailinglist.

BDO

NOVITÀ IN MATERIA DI COMPLIANCE NORMATIVA

PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/713, RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LE FRODI E LE FALSIFICAZIONI DI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

In data 29 novembre 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184, (“Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”), che prevede l’ampliamento delle fattispecie di reati di frode e di falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti tra i reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001, in vigore dal 14 dicembre 2021.

L’articolo 3 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184, introduce, dopo l’articolo 25-octies.1 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il seguente: “Art. 25-octies (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di cui all’articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
 - b) per il delitto di cui all’articolo 493-quater e per il delitto di cui all’articolo 640-ter, nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
 - b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2”.

Da ultimo, il citato decreto ha comportato:

- la modifica dell’art. 493-ter del Codice Penale, oggi rubricato “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”;
- l’introduzione dell’art. 493-quater, “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”;
- la modifica dell’art. 640-ter del Codice Penale, “Frode informatica” (già reato 231).

Fonte:

Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 284 del 29 novembre 2021)

PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/1673 DEL PARLAMENTO EUROPEO, SULLA LOTTA AL RICICLAGGIO MEDIANTE DIRITTO PENALE

In data 30 novembre 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195, (“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale”), che prevede la modifica di alcuni articoli del codice penale, già costituenti fattispecie di reato ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in vigore dal 15 dicembre 2021.

Si segnala che l’articolo 1 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195, introduce le seguenti modifiche:

- la modifica dell’art. 648 «Ricettazione», mediante l’introduzione di due nuovi commi dopo il primo e la modifica al testo dell’attuale secondo comma;
- la modifica dell’art. 648-bis «Riciclaggio», mediante l’introduzione di un nuovo comma dopo il primo;
- la modifica dell’art. 648-ter «Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita», mediante l’introduzione di un nuovo comma dopo il primo;
- la modifica dell’art. 648-ter.1 «Autoriciclaggio», mediante l’introduzione di un nuovo comma dopo il primo e la modifica al testo dell’attuale secondo comma.

Fonte:

Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 285 del 30 novembre 2021)



NUOVO DECRETO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il 22 ottobre è entrato in vigore il Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 sulle “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” contenente al Capo III le “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Il decreto-legge interviene su una serie di misure relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro con lo scopo di rendere più efficaci gli interventi sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero. Le modifiche puntano ad incentivare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza, anche attraverso un maggior coordinamento dei soggetti competenti al presidio delle disposizioni di prevenzione.

Le modifiche hanno interessato 3 macroaree riguardanti le tematiche del lavoro nero, dell'inasprimento delle sanzioni e del rafforzamento degli strumenti di prevenzione. In sintesi, uno schema riassuntivo è così delineabile:

- per il lavoro nero, cambiano le condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro a dispetto del 20% dappima previsto. La nuova disciplina cautelare prevede per l'impresa destinataria del provvedimento, il divieto di contrattare con la PA per tutto il periodo di sospensione;
- si inaspriscono le sanzioni per le violazioni delle norme sulla sicurezza, il provvedimento di sospensione scatterà subito e non sarà più richiesta alcuna recidiva a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. Per poter riprendere l'attività produttiva è ora necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda della fattispecie violata. Inoltre, l'importo è raddoppiato se nei 5 anni precedenti la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione;
- la tematica della prevenzione viene implementata attraverso l'estensione delle competenze dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in materia di coordinamento negli ambiti della salute e sicurezza sul lavoro. L'Ispettorato riceverà un'importante iniezione di organico tramite l'assunzione di 1.024 unità e beneficerà di un investimento in tecnologie a supporto delle attività di vigilanza per un ammontare di € 3,7 milioni nel biennio 2022/2023. Verrà inoltre rafforzato il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), ovvero la banca dati dell'Inail, in cui gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un'apposita sezione dedicata alle sanzioni applicate nello svolgimento delle verifiche, mentre l'Inail dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all'INL i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni documentati.

Dalla breve analisi sin qui condotta, risulta evidente che l'intervento del Legislatore si pone nell'ottica di assicurare la costante prevenzione e tutela in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in linea con quanto previsto dalla più recente giurisprudenza.

Fonte:

Comunicato stampa CdM n. 41 del 15.10.2021
Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146

DURC DI CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA NEL SETTORE EDILE

Dal 1° novembre 2021 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 25 giugno 2021, n. 143 emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione dell'art. 8, comma 10-bis, del Decreto-Legge n. 76 del 2020 (c.d. decreto semplificazioni).

Il Decreto Ministeriale, che interessa il settore edile, recepisce quanto definito dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali e definisce le modalità operative attraverso cui assicurare, appunto nel settore edile, l'attuazione di un sistema di verifica della congruità del costo della manodopera impiegata per la realizzazione di un'opera rispetto al costo complessivo della stessa.

L'obiettivo della norma è chiaramente quello di contrastare il fenomeno del dumping contrattuale, promuovendo l'emersione del lavoro irregolare attraverso l'utilizzo di parametri idonei ad orientare le imprese operanti nel settore e, quindi, assicurare un'effettiva tutela dei lavoratori sia sotto il profilo retributivo che per gli aspetti connessi alla salute e alla sicurezza.

In fase di prima applicazione, come indicato in precedenza, le novità riguarderanno gli interventi realizzati nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati (questi ultimi se di importo pari o superiore a settantamila euro). Le disposizioni non trovano applicazione nel caso di lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali da eventi sismici del 2016.

La verifica della congruità della manodopera impiegata viene effettuata in relazione a indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori così come definiti nell'Accordo collettivo del 10 settembre 2020. Ai fini della verifica, si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici.

Allo stesso modo, sarà la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente a rilasciare, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, l'attestazione di congruità. L'eventuale esito negativo della verifica (trascorsi anche i termini entro i quali l'impresa può provvedere a regolarizzare la propria posizione) è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con l'indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità e comporta l'iscrizione dell'impresa nella Banca Nazionale delle Imprese Irregolari (BNI).

La mancata regolarizzazione avrà infine impatto sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC on-line.

Fonte:

Decreto Ministeriale 25 giugno 2021, n. 143



DDL CONCORRENZA 2021, TRA NOVITÀ E QUALCHE MANCANZA!

Il 4 novembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato il ddl per il mercato e la concorrenza per l'anno 2021, in linea con quanto previsto dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) presentato dal Governo Draghi.

Con il fine «di promuovere lo sviluppo della concorrenza, di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo all'apertura dei mercati e di garantire la tutela dei consumatori», il Governo è intervenuto sulla «rimozione delle barriere all'entrata dei mercati, sui servizi pubblici locali, su energia e sostenibilità ambientale, sulla tutela della salute, sullo sviluppo delle infrastrutture digitali e sulla rimozione degli oneri e la parità di trattamento tra gli operatori». L'obiettivo del provvedimento è, in parole povere, quello di incrementare la concorrenza in tutti quei settori che, fino ad oggi, sono stati «debolmente esposti alla concorrenza» e per i quali, spesso, ha giocato un ruolo predominante l'operatore pubblico (si pensi, tanto per citarne qualcuno, al trasporto pubblico locale, ai taxi, alla distribuzione del gas, alla gestione dei rifiuti). Al riguardo, difatti, il Governo Draghi si è espresso a favore di assegnazioni della concessione mediante procedure ad evidenza pubblica, che consentirebbero una selezione del concessionario più efficace e proficua, dal punto di vista economico, per l'ente appaltante, disincentivando il manifestarsi di condizioni che potrebbero ostacolare lo sviluppo della concorrenza. Allo stesso tempo, il Governo ha lavorato per rafforzare il «potere di accertamento degli illeciti per violazione della disciplina sulla concorrenza» in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per contrastare l'abuso di dipendenza economica e le concentrazioni di imprese che possano turbare la libera concorrenza. Il ddl ha previsto, inoltre, che il Governo rivedesse «i regimi amministrativi delle attività private per la semplificazione e la reingegnerizzazione in digitale delle procedure amministrative» per ridurre i costi delle imprese.

Tuttavia, ciò che lascia particolarmente perplessi non sono solo le rivolte dei tassisti e di Farindustria, quest'ultima per la possibilità di registrare prodotti prima ancora della scadenza brevettuale, ma anche e soprattutto i macro argomenti sui quali il Governo non si è ancora espresso in definitiva. Nello specifico, è stato scelto di rinviare a nuovi tavoli di discussione (attraverso una delega al Governo che dovrà intervenire con provvedimenti successivi) il tema spinoso delle liberalizzazioni delle licenze per gli ambulanti e delle concessioni balneari. Al riguardo, il Governo si è riservato di fare una mappatura dello stato attuale delle concessioni demaniali (cd. operazione trasparente), al fine di individuare i soggetti detentori, la durata della concessione e l'importo pagato, prima di intervenire su un'eventuale «messa in gara» di tali concessioni. Nel ddl mancherebbe anche una norma che regola la mobilità dei notai, consentendo loro di svolgere la professione sull'intero territorio nazionale.

Fonte:

Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (ai sensi dell'articolo 47, della legge 23 luglio 2009, n. 99)



NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA: RIMANDATA L'ENTRATA IN VIGORE

Con l'approvazione della Legge 21 ottobre 2021, n. 147 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 118/2021 recante "Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia", tornano in auge le riflessioni sugli effetti dell'entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa nel tessuto imprenditoriale nazionale.

Plurime disposizioni previste dal Codice (D.Lgs. n. 14 del 2019) entreranno in vigore nel mese di maggio 2022; le misure di attuazione delle procedure di allerta della crisi entreranno in vigore nel mese di dicembre 2023.

Il provvedimento ha però modificato, nel marzo 2019, la formulazione dell'articolo 2086 c.c., ora rubricato 'Gestione dell'impresa'. Il comma 2 dell'articolo nella sua nuova formulazione prevede che "L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale: ha inoltre l'obbligo di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

Tra i destinatari della novità normativa, che genericamente si riferisce alle Società di persone e Società di capitali, vengono ad essere potenzialmente ricompresi, in considerazione del quadro normativo più generale, oltre all'imprenditore anche gli amministratori che, tra il resto, rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

La modifica normativa operata dal Codice della Crisi dell'art. 2086 c.c., nell'introdurre il dovere di istituire un assetto organizzativo adeguato dell'impresa, perde di specificità in ordine ad alcuni fondamentali elementi che imprenditori (e amministratori) devono rispettare nell'adempiere alla previsione normativa: manca una definizione chiara di adeguatezza degli assetti organizzativi, un'indicazione in ordine alle modalità in cui tale adeguatezza debba essere verificata dai soggetti interessati nonché una chiara indicazione degli standard di valutazione da considerare.

Si pone quindi la necessità di sopperire a tali lacune normative mediante un'opera di valutazione di adeguatezza degli assetti attraverso l'utilizzo di standard internazionali in materia e attraverso il supporto di professionalità specializzate che si occupino di effettuare assessment puntuali con l'obiettivo di valutare l'adeguatezza degli assetti indicati in relazione alla dimensione e alla natura dell'impresa, anche al fine di individuare eventuali ambiti di miglioramento del sistema di controllo e di gestione dei rischi.

Fonte:

Decreto-Legge 24 agosto 2021, n. 118 convertito con modificazioni dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147



ANTICORRUZIONE

SUBAPPALTO, ILLEGITTIME LE CLAUSOLE DI DIVIETO NELLE GARE

Con la Delibera del 20 ottobre 2021, n. 694, l'Autorità Nazionale Anticorruzione si è pronunciata in merito al divieto assoluto di utilizzare l'istituto del subappalto in una procedura di gara a seguito di un'istanza di parere presentata da un operatore economico.

Dalla Delibera si evince che l'operatore economico lamentava di essere stato illegittimamente escluso dalla gara per aver dichiarato l'intenzione di subappaltare le opere edili e/o impiantistiche nella misura non superiore al 40%, in violazione del disciplinare di gara che conteneva una clausola di divieto al subappalto.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione si è espressa ritenendo che la clausola del disciplinare di gara che vieta indiscriminatamente il subappalto sia non conforme a quanto previsto dall'articolo 83 comma 8 del Codice dei Contratti, secondo il quale *"...I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle."*

Tale approccio interpretativo è avvalorato dalla giurisprudenza internazionale e nazionale. Come noto, la disciplina del subappalto è stata oggetto negli anni di modifiche legislative, interventi giurisprudenziali e indicazioni operative da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La Commissione europea, con lettera di costituzione in mora inviata il 24 gennaio 2019 al Governo italiano, ha contestato la violazione di alcune norme, tra cui il divieto di subappaltare più del 30% dell'importo totale di un contratto pubblico, previsto dall'art. 105 del Codice dei Contratti, in quanto nelle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE non vi sono disposizioni che consentano un siffatto limite.

Con il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (cd. Sblocca Cantieri) fu previsto l'innalzamento del limite massimo della quota subappaltabile al 50%, salvo poi ridurlo al 40% fino al 31 dicembre 2021 in sede di conversione in legge. Tale limite è stato successivamente confermato fino al 30 giugno 2021 dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni).

La Corte di Giustizia Europea, con pronuncia del 26 settembre 2019 (causa C-63/18) ha confermato l'anomalia della disposizione prevista Codice dei Contratti che limita il ricorso al subappalto, statuendo la non conformità al diritto comunitario della norma nazionale che prevede un limite quantitativo al subappalto, concepita per prevenire rischi di infiltrazione criminale. Tale sentenza non ha escluso la possibilità di porre un limite percentuale al subappalto, ma ha imposto che, in tal caso, vi sia un'adeguata e dettagliata motivazione, lasciando quindi alle stazioni appaltanti la responsabilità, qualora si optasse per tale percorso, di specificare la scelta di mantenere un limite massimo di subappalto.

Successivamente l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con Atto di segnalazione n. 8/2019 del 13 novembre 2019 a Governo e Parlamento, ha sollecitato la necessità di un intervento normativo urgente al fine di allineare la disciplina interna in materia di subappalto con le indicazioni provenienti dalla sentenza della Corte di Giustizia.

Con Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (cd. "Semplificazioni-bis"), convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, il Legislatore nazionale ha così modificato l'art. 105 del Codice dei Contratti:

- fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del Codice dei Contratti, il subappalto non può superare il 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
- a far data dal 1° novembre 2021 vengano eliminati i limiti quantitativi al subappalto in subordine all'introduzione di un nuovo meccanismo per il quale l'istituto in parola è possibile solo per le prestazioni individuate dalla Stazione Appaltante in ragione della loro specificità e sulla base della valutazioni dalla stessa svolte.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha precisato, in una nota pubblicata a seguito della seduta del Consiglio del 6 ottobre 2021, che *«L'impatto sul mercato di tale nuova disciplina è sensibile e particolarmente rilevante. Rappresenta un approdo cui il Legislatore nazionale giunge dopo trent'anni di travagliato rapporto con la Corte di Giustizia della Ue. La giurisprudenza recente della Corte di Giustizia (novembre 2019), infatti ha posto fine al problema con due pronunce, investendo la disciplina italiana.»*

Fonte:

Delibera ANAC n. 694 del 20 ottobre 2021



PRIVACY

DECALOGO PREDISPOSTO DAL GARANTE CON RIFERIMENTO ALLA SOMMINISTRAZIONE DELLA TERZA DOSE DI VACCINO

L'Autorità ha messo a disposizione di Regioni e Province autonome un [decalogo sul corretto trattamento dei dati nell'ambito delle azioni promozionali per la vaccinazione](#) di quelle categorie dei soggetti cui rivolgere in via prioritaria la vaccinazione. Più in particolare:

1. rispetto del diritto a non essere vaccinato;
2. rispetto della condizione in cui versano i soggetti che per motivi di salute non possono essere vaccinati;
3. rispetto del principio di liceità del trattamento, attraverso una soluzione operativa che veda coinvolti solo soggetti operanti nell'ambito del servizio sanitario nazionale (o medici di medicina generale), in luogo di enti amministrativi operanti sul territorio (es. comuni);
4. utilizzo dei Sistemi informativi regionali cui sono collegati i medici di medicina generale per l'accesso all'anagrafe nazionale vaccini, senza la creazione di nuove banche dati;
5. rispetto del principio di minimizzazione dei dati trattati, favorendo soluzioni che prevedano che il medico di medicina generale possa rivolgere l'invito alla vaccinazione ai propri assistiti utilizzando l'indirizzo di posta ordinaria o elettronica o il numero di telefono;
6. rispetto del principio di trasparenza: fornire agli interessati gli elementi informativi essenziali sulle caratteristiche del trattamento contestualmente all'invio dell'invito alla vaccinazione;
7. rispetto del principio di limitazione delle finalità: il trattamento dei dati degli interessati deve essere limitato alla realizzazione della campagna di sensibilizzazione;
8. divieto della raccolta della motivazione della mancata vaccinazione rispettando il principio di non discriminazione, in virtù del quale deve essere garantito che non ci sia nessuna conseguenza pregiudizievole nei confronti dei soggetti che eventualmente non rispondano alla campagna di sensibilizzazione;
9. divieto di comunicazione dei dati a terzi e di diffusione dei dati;
10. rispetto del principio di integrità e riservatezza, assicurando l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate a mitigare il rischio di trattamenti non autorizzati o illeciti e di perdita o distruzione dei dati.

Fonte:

[Decalogo sul trattamento dei dati personali connesso alle iniziative volte...](#) - Garante Privacy

PARERE FAVOREVOLE DEL GARANTE IN TEMA DI EROGAZIONE DELLA CARTA EUROPEA DELLA DISABILITÀ

Il Garante privacy ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento predisposto dall'Inps ai fini dell'erogazione in Italia della Carta europea della disabilità, che consente alle persone diversamente abili di usufruire delle agevolazioni a loro dedicate.

Poiché il trattamento di dati personali è svolto per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ma può presentare rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, l'Inps ha trasmesso al Garante anche la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, contenente i criteri e le modalità per il rilascio della Carta in Italia.

Lo schema di provvedimento stabilisce che il portatore di handicap, per dimostrare la propria condizione di invalidità, debba esibire la Carta dotata di QR Code all'ente erogatore di benefici, quali agevolazioni per i trasporti o tariffe agevolate, insieme al codice fiscale e a un documento di identità. A quel punto l'erogatore può accedere alle informazioni necessarie tramite un'apposita App. In nessun caso vengono fornite informazioni relative ad anamnesi o diagnosi del cittadino interessato.

Nell'esprimere il suo parere favorevole il Garante ha però chiesto all'Inps di valutare misure che garantiscano agli enti erogatori, per impostazione predefinita, l'accesso alle sole informazioni indispensabili per fornire ciascuna tipologia di servizio.

Fonte:

[Newsletter 10/11/21 - Ricette mediche appese fuori dalla finestra, il...](#) - Garante Privacy



CRITICHE E PROBLEMATICHE SOTTESE ALLA CONSEGNA, DA PARTE DEI LAVORATORI, DELLA PROPRIA CERTIFICAZIONE VERDE AL DATORE DI LAVORO

La previsione relativa alla possibilità di consegna, da parte dei lavoratori, della propria certificazione verde al datore di lavoro, con la conseguente esenzione dai controlli per tutta la durata della validità del certificato, presenta alcune criticità, come segnalato dal dott. Pasquale Stanzone, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali. Più nello specifico,

- tale esenzione pone a rischio le finalità di sanità pubblica sottese al sistema del “green pass” e non consentirebbe di rilevare l’eventuale condizione di positività sopravvenuta in capo al soggetto;
- la dinamicità e potenziale variabilità della condizione sanitaria del soggetto è, dunque, difficilmente “cristallizzabile” in una presunzione di validità della certificazione;
- la legittimazione alla conservazione delle certificazioni verdi contrasta con il Considerando 48 del Regolamento (UE) 2021/953;
- tale divieto è funzionale a garantire la riservatezza dei dati sulla condizione clinica del soggetto, ma anche delle scelte da ciascuno compiute in ordine alla profilassi vaccinale.
- dal dato relativo alla scadenza della certificazione può, infatti, agevolmente evincersi anche il presupposto di rilascio della stessa;
- tale potenziale pregiudizio è, poi, aggravato dal contesto lavorativo in cui maturerebbe. La facoltà di conservazione del green pass non può ritenersi legittima sulla base di un presunto consenso implicito del lavoratore. Il consenso in ambito lavorativo non può, infatti, ritenersi un idoneo presupposto di liceità, in ragione dell’asimmetria che caratterizza il rapporto lavorativo stesso (C 43 Reg. UE 2016/679).

Fonte:

<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9717878#contenitore>



GIURISPRUDENZA

LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ PENALE DELL'RSPP (CASS. PEN., SEZ. III, 15 LUGLIO 2021, N. 37383)

In ordine al reato di omicidio colposo del lavoratore commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la sentenza della Corte di Cassazione n. 37383/2021 ha delineando la responsabilità penale del datore di lavoro e, soprattutto, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, in materia di infortuni sul lavoro, l'RSPP risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, ogni qual volta l'infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro. In altri termini, l'RSPP risponde dell'evento, in concorso con il datore di lavoro, solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate.

In conformità alla disciplina normativa ex D.Lgs. n. 81 del 2008, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, l'RSPP ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verificano per effetto della violazione dei suoi doveri.

Per contro, non può affermarsi che gravi sull'RSPP l'obbligo di controllare e assicurarsi che il datore di lavoro adempia alle misure di precauzione indicate nel DVR e che l'omesso svolgimento di questo compito, che la legge non prevede, faccia sorgere responsabilità per eventuali eventi lesivi, essendo peraltro chiaro che il consulente non ha alcun potere di porre rimedio a consapevoli inottemperanze del datore di lavoro stesso rispetto alle misure di prevenzione specificamente indicate nel documento.

La sentenza conclude che tra gli obblighi previsti in capo al RSPP vi è quello di elaborare -per quanto di competenza- le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008, ma anche i sistemi di controllo di tali misure. Soltanto in questi limiti, previsti dalla legge, può dunque ipotizzarsi una condotta omissiva dell'RSPP rispetto all'attuazione delle misure precauzionali indicate nel DVR.

Fonte:

Cassazione Penale, sez. III, 15 luglio 2021, n. 37383

I REQUISITI DI APPLICABILITÀ DEL SEQUESTRO PREVENTIVO A CARICO DEGLI ENTI (CASS. PEN., SEZ. III, N. 37141 DEL 9 SETTEMBRE 2021)

La pronuncia in oggetto riguarda un caso di messa in commercio sul territorio nazionale di un considerevole numero di mascherine chirurgiche acquistate da un importatore europeo, risultate con marchio CE contraffatto.

La Società imputata aveva commercializzato tali mascherine attestando la conformità delle stesse alla normativa in materia marchio CE attraverso l'allegazione ai documenti di trasporto di una certificazione redatta da Società non inserita nell'apposita banca dati degli organismi notificatori abilitati al rilascio di certificazioni CE. Su tali presupposti il Giudice per le Indagini preliminari aveva disposto a carico della Società il sequestro preventivo in relazione all'illecito di cui all'art. 25-bis.1, comma 1 lett. a) D.Lgs. 231/2001 riferibile al reato previsto agli artt. 81 e 515 c.p., sia in via diretta sia per equivalente, sul denaro presente nei conti correnti della Società, quale profitto del reato commesso.

La sentenza in commento si sofferma sull'esistenza delle condizioni di legittimità della misura cautelare disposta nei confronti dell'ente e, in particolare, sulla sussistenza di un'adeguata valutazione da parte del Giudice del riesame (competente per il sequestro preventivo) dei requisiti del *fumus boni iuris* (pertinenza della cosa al reato) e del *periculum in mora* (pericolo che la cosa sia collegata all'aggravarsi/protrarsi di un illecito già realizzato o alla perpetrazione di altri fatti criminosi collegati al precedente). La Cassazione, riscontrata l'assenza di una valutazione da parte del Giudice in ordine al requisito del *periculum in mora*, richiamando l'orientamento espresso sul punto dalle Sezioni Unite della medesima, conferma il seguente principio di diritto: "Il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321 comma 2 c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 c.p. deve contenere la concisa motivazione anche del *periculum in mora*, da riportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio (...)" ; ciò a conferma della necessità, al fine di garantire una legittima applicazione del sequestro nei confronti dell'ente, di una precisa valutazione da parte del Giudice su tutti i requisiti di legittimità espressamente previsti.

Con riguardo, invece, all'accertamento in ordine alla sussistenza nel caso di specie del *fumus boni iuris*, i Giudici di legittimità considerano, tra il resto, che: "Viene anche in considerazione che l'amministratore della società disponeva di conoscenze e capacità per verificare la genuinità e regolarità delle certificazioni di conformità relative ai prodotti da lui acquistati e venduti, non rilevando, a tale proposito, la buona fede derivante dal semplice fatto che l'acquisto era stato effettuato attraverso un importatore europeo", con ciò ribadendo - seppur incidentalmente - l'importanza di un adeguato e specifico sistema di controllo del rischio con riguardo a tutte le attività aziendali e, specialmente, a quelle maggiormente sensibili rispetto al business specifico della Società interessata.

Fonte:

Cassazione Penale, Sez. III, 9 settembre 2021, n. 37141



Contatti:
BDO Italia S.p.A.
ras@bdo.it

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel: 02 58 20 1

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con oltre 91.000 professionisti altamente qualificati in più di 167 paesi. In Italia BDO è presente con circa 1.000 professionisti con una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 1 dicembre 2021.

www.bdo.it



BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2021 BDO (Italia) – Flash Info Paper- Tutti i diritti riservati.